

ORIGINALE



COMUNE DI FOSSALTA DI PORTOGRUARO

CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA

Deliberazione n° 45
in data 29-12-2022

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale

Adunanza Straordinaria di Prima convocazione-seduta svolta nel rispetto delle vigenti normative atte a contenere la diffusione dei contagi da covid-19

Oggetto: Razionalizzazione periodica delle società partecipate possedute al 31.12.2021 ai sensi dell'art. 20 del D. Lgs. n. 175/2016.

L'anno duemilaventidue, addì ventinove del mese di dicembre alle ore 17:00, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dal vigente ordinamento delle autonomie locali e dallo Statuto comunale, si è riunito presso l'Auditorium dell'Istituto Comprensivo "Don A. Toniatti", nel rispetto delle vigenti normative atte a contenere la diffusione dei contagi da covid-19, il Consiglio Comunale.

All'appello risultano presenti:

SIDRAN NATALE	Presente	STROMENDO FABIO	Presente
PERISSINOTTO GIUSEPPE	Assente	BIZZARRO MARCO	Presente
DRIGO GIULIA	Presente	AMBROSIO ANNAMARIA	Assente
VENDRAME RENATA	Presente	MORETTO VALERIA	Assente
ONGARETTO NICOLA	Presente	INNOCENTE ALVISE	Presente
ANASTASIA PAOLO	Presente	ZOCCOLAN ANGELICA	Assente
MAYER PIERPAOLA	Assente		

Presenti Assenti
Totale: 8 5

Partecipa alla riunione il dott. Plozzer Tamara Segretario Comunale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco ONGARETTO NICOLA, nella sua qualità di Presidente del Consiglio del Comune suddetto, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato, compreso nell'ordine del giorno dell'odierna adunanza.

Nomina scrutatori i consiglieri:

OGGETTO: Razionalizzazione periodica delle società partecipate possedute al 31.12.2021 ai sensi dell'art. 20 del D. Lgs. n. 175/2016.

Il Consiglio Comunale

Premesso che:

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 51 del 28.09.2017, esecutiva, questo Comune aveva approvato per effetto dell'art. 24 del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 – Testo unico in materia di società e partecipazione pubblica – la ricognizione straordinaria delle società partecipate possedute;
- con la stessa delibera consiliare erano state individuate le partecipazioni da mantenere, da alienare ovvero che dovevano essere oggetto di processi di razionalizzazione, nel rispetto di quanto stabilito dal suindicato Testo Unico;
- l'esito della ricognizione di cui sopra è stato comunicato al MEF, con le modalità di cui all'art. 17 del Decreto-Legge 24 giugno 2014, n. 90, vale a dire tramite l'applicativo Partecipazioni del Portale Tesoro (<https://portaletesoro.mef.gov.it/>).

Rilevato che per effetto dell'art. 20 T.U.S.P, ogni anno con scadenza 31 Dicembre gli enti sono tenuti ad approvare le SCHEDE DI RILEVAZIONE PER LA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI oltre alle SCHEDE DI RILEVAZIONE PER LA RELAZIONE SULL'ATTUAZIONE DEL PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI;

Ritenuto di procedere alla revisione periodica delle società detenute al 31/12/2021;

Evidenziato che ai fini di cui sopra devono essere alienate o essere oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2 T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

1. sono riconducibili alle categorie escluse di cui all'art. 4 c. 1;
2. non sono riconducibili ad alcuna delle categorie ammesse di cui all'art. 4 commi 2 e 3 T.U.S.P.;
3. non soddisfano i requisiti di cui all'art. 5 commi 1 e 2 T.U.S.P., non ravvisando la necessità del mantenimento per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria, e in considerazione della possibilità di destinazione alternativa delle risorse pubbliche impegnate, ovvero di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, efficacia e di economicità dell'azione amministrativa;
4. si tratta di società (ai sensi dell'art. 20 c. 2):
 - a) che non rientrano in alcuna delle categorie di cui all'art. 4, T.U.S.P., sopra citato;
 - b) che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
 - c) che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;

- d) che, ai sensi dell'art. 26, comma 12-quinquies, del D.Lgs. 175/2016, nel triennio precedente abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 500.000 euro;
- e) diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- f) per le quali si rilevi la necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) per le quali si rilevi la necessità di aggregazione e/o altre operazioni di razionalizzazione;

Richiamati:

- i principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa di cui all'art. 1 comma 1 della legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i.;
- l'art. 42, comma 2, lett. e) del d.lgs. 267/2000 (TUEL) e s.m.i. che attribuisce all'organo consiliare le decisioni in merito alla partecipazione a società di capitali;
- il d.lgs. 175/2016 (modificato dal d.lgs. 100/2017), il Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica (TUSPP);

Premesso che:

- l'art. 20 del TUSPP obbliga le pubbliche amministrazioni ad effettuare ogni anno l'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette;
- se dall'esame emergono le condizioni elencate dal TUSPP, che impediscono il mantenimento della quota societaria, è necessario predisporre un "Piano di riassetto" che programmi razionalizzazioni, fusioni o soppressioni, liquidazioni o cessioni;
- il Piano di riassetto è completato da una relazione tecnica che specifica modalità e tempi di attuazione;
- la Sezione delle Autonomie della Corte dei conti, con la deliberazione n. 22/SEZAUT/2018/INPR, ha precisato che il processo di razionalizzazione delineato dal TUSPP si compone di revisione straordinaria *una tantum*, di cui all'art. 24, e revisione periodica normata dall'art. 20;
- i criteri indicati dal legislatore, relativi alla revisione straordinaria ed a quella periodica, sono gli stessi;

Quindi, continuano ad applicarsi le Linee di indirizzo approvate dalla Sezione delle Autonomie (delib. 19/SEZAUT/2017/INPR); ne consegue che:

1. la ricognizione annuale è obbligatoria ed è sempre necessaria, anche per attestare l'assenza di partecipazioni;
2. gli esiti sono rimessi alla discrezionalità delle amministrazioni, le quali debbono motivare espressamente la scelta effettuata;
3. è necessaria una puntuale motivazione, per giustificare le operazioni riassetto o per legittimare la conservazione della partecipazione;
4. gli obblighi di revisione investono anche le partecipazioni di minima entità;

Premesso che:

- la razionalizzazione periodica, in primo luogo, deve indagare il rispetto del vincolo di scopo e dei vincoli di attività fissati dall'art. 4 del TUSPP;
- inoltre, l'art. 20, comma 2, del TUSPP vieta di conservare partecipazioni in società:

- che siano prive di dipendenti o che vantino un numero di amministratori maggiore di quello dei dipendenti; che svolgano attività analoghe o simili a quelle di altre partecipate o di enti strumentali; che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
- in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale, che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- qualora sia necessario contenere i costi di funzionamento o aggregare società che esercitano attività consentite;
- infine, è doveroso dismettere anche le partecipazioni che non soddisfino i parametri di cui all'art. 5, commi 1 e 2, del TUSPP;

Premesso che:

- la legge 145/2018 (aggiungendo all'art. 24 del TUSPP il comma 5-bis) ha introdotto una deroga provvisoria dell'obbligo di dismettere le partecipazioni in società che non rispettino i vincoli o che siano sprovviste dei requisiti elencati dal TUSPP;
- il comma 3-bis dell'art. 16 del DL 73/2021 (aggiunto dalla legge 106/2021 di conversione dello stesso decreto) **ha prorogato la sospensione “anche per l’anno 2022 nel caso in cui le società partecipate abbiano prodotto un risultato medio in utile nel triennio 2017-2019”;**

Premesso che:

- l'art. 24 del TUSPP nel 2017 ha imposto la Revisione straordinaria delle partecipazioni societarie; tale provvedimento è stato approvato in data 29.09.2017 con deliberazione n. 51,
- il primo provvedimento di **Razionalizzazione periodica**, del 2018, è stato approvato in data 28/12/2018 con deliberazione n. 44 (secondo il comma 11 dell'art. 26 del TUSPP);
- mentre, per l'esercizio 2020, l'organo consiliare ha provveduto alla razionalizzazione periodica con la deliberazione 54 del 30/12/2021;

Pertanto, dopo tali e tanti interventi di revisione delle partecipazioni, l'ente risulta titolare di:

- nr. 4 società con partecipazione diretta: LTA spa, ATVO spa, ASVO spa, VERITAS spa che vengono mantenute senza interventi;
- nr. 5 indirette tramite ATVO spa, di cui 2 da dismettere come da piano di razionalizzazione della Città Metropolitana di Venezia (Brusutti srl e Caf Interregionale personale srl) e 3 da mantenere (FAP Autoservizi spa, Portogruaro Interporto spa Mobilità di Marca spa);
- nr. 3 indirette tramite ASVO;
- nr. 1 indiretta tramite LTA spa

Considerato che

- tutte le azioni di razionalizzazione per le partecipate dirette evidenziate dall'ente nei periodi precedenti si sono concluse con l'esercizio 2019, come dimostrato dalle schede per la “Relazione sull'attuazione del piano di razionalizzazione adottato per le partecipazioni detenute al 31/12/2019”, da ciò si conferma che l'ente non ha altri provvedimenti di razionalizzazione in atto per le partecipazioni dirette detenute al 31/12/2021 che vengono mantenute senza interventi;

- applicando i criteri dettati dal decreto legislativo 175/2016, l'ufficio ragioneria ha predisposto la Revisione Periodica delle Partecipazioni **2021**, riassunta nelle schede che compongono gli allegati A) –B) – C) alla presente delibera di Consiglio;
- per quanto concerne gli interventi di razionalizzazione delle partecipazioni indirette l'ente condivide i piani di razionalizzazione adottati dalle stesse partecipate dirette, per ATVO in particolare l'ente conferma il piano di razionalizzazione di Città Metropolitana di Venezia che prevede il recesso nella partecipazione in Caf Interregionale Dipendenti srl, e in Brusutti srl entro il 31/12/2023;

Aperta la discussione e uditi gli interventi che ne sono seguiti, riportati su supporto informatico conservato agli atti;

Acquisiti il parere del revisore dei conti assunto ai sensi dell'art. 239 del TUEL 267/2000 (verbale n. 28 del 23.12.2022) allegato alla presente deliberazione,

Assunti i pareri ai sensi dell'art. 49 comma 1, del D.Lgs. n.267/2000 così come modificato dal D.L. 174/2012;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Ritenuto di provvedere in merito;

Con la seguente votazione in forma palese:

consiglieri presenti: 8

voti favorevoli: 6

voti contrari: -

consiglieri astenuti: 2 (Innocente, Anastasia)

DELIBERA

1. di approvare i richiami, le premesse e l'intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del dispositivo;
2. di approvare la Revisione Periodica delle Partecipazioni detenute al 31.12.2021 che si allega alla presente quale parte integrante e sostanziale (Allegato A) e relazioni accompagnatorie (Allegati B e C);
3. di dare atto che non ci sono pendenze rispetto ai Piani di Razionalizzazione approvati per gli esercizi precedenti e che non sussistono ulteriori interventi di cui relazionare relativamente alle partecipazioni dirette detenute al 31.12.2021;
4. di dare atto che sulla proposta della presente è stato acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica (art. 49 del TUEL).

Infine il Consiglio Comunale, valutata l'urgenza imposta dalla volontà concludere tempestivamente il procedimento, volendo attuare quanto prima il disposto dell'articolo 20 del TUSPP, con la seguente votazione in forma palese:

consiglieri presenti: 8

voti favorevoli: 8

voti contrari: -

consiglieri astenuti: -

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue.

IL PRESIDENTE
ONGARETTO NICOLA

IL SEGRETARIO COMUNALE
Plozzer Tamara

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N. _____ Reg.

Il sottoscritto ATTESTA che la presente deliberazione è stata affissa a questo Albo Pretorio il _____ e vi rimarrà per 15 gg. consecutivi come previsto dall'articolo 124, 1° comma del D.Lgs. n. 267/2000.

Il Responsabile del Procedimento
Dragonetti Filomena

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario Comunale ATTESTA che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune ed E' DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi dell'art. 134, 3° comma del D.Lgs. n. 267/2000, il

li,

IL SEGRETARIO COMUNALE